

CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE GAMBAROGNO
E
I COMUNI DEL COMPRENSORIO DI TIRO DEL GAMBAROGNO

PREMESSE:

- A. Sul territorio del Comune di Gambarogno (in seguito "Comune di riferimento"), ai mappali no. 350 e 351 RFD Gambarogno-Magadino, si trova il poligono di tiro (in seguito "Poligono").
- B. I Comuni del Comprensorio di tiro (in seguito "Comuni del Comprensorio") non dispongono sul loro rispettivo territorio comunale di un poligono di tiro, o di un poligono di tiro abilitato, per cui non possono adempiere direttamente al loro obbligo legale di cui all'art. 133 cpv. 1 della Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM). Il Comprensorio di tiro è definito dalle aree giurisdizionali del Comune di riferimento e dei Comuni del Comprensorio che sono assegnati al Poligono.
- C. Di conseguenza, agli abitanti dei Comuni del Comprensorio, compresi quelli del Comune di riferimento, è assegnato l'utilizzo del Poligono situato nel Comune di riferimento. I Comuni del Comprensorio sono pertanto tenuti a partecipare ai costi di gestione, di risanamento e di investimento, anticipati dal Comune di riferimento, come previsto dalle disposizioni federali e cantonali.
- D. L'area oggetto della Convenzione è specificata nell'allegato planimetrico, parte integrante. Trattasi di beni amministrativi inalienabili, di proprietà del Comune di riferimento, siti fuori zona edificabile. Parte dei sedimi rientra nelle zone di protezione delle acque sotterranee, che presentano delle limitazioni d'uso disciplinate nella Legge federale sulla protezione delle acque (LPac) e nell'Ordinanza per la protezione delle acque (Opac), nonché ogni altra legge o norma applicabile alla fattispecie.
- E. Le occupazioni parziali dei mappali no. 350 RFD Gambarogno-Magadino da parte del Patriziato di Contone e no. 351 RFD Gambarogno-Magadino per la sede della Società tiratori Campagna di Contone-Quartino (in seguito "Società di tiro di riferimento"), sono gestite con accordi separati, da parte del Comune del riferimento, e non riguardano la presente Convenzione.

Ciò tutto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Basi legali

Alla presente Convenzione si applicano le seguenti norme:

- la Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
- l'Ordinanza federale sul tiro fuori servizio del 5 dicembre 2003;
- l'Ordinanza federale sugli impianti di tiro del 15 novembre 2004;
- la Legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LALM) del 17 dicembre 2020;
- il Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (RLALM) del 14 aprile 2021
- i comprensori di tiro, rispettivamente la giurisdizione di tiro, sono stabiliti dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni (in seguito SMPP) tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e il relativo regolamento di applicazione;
- ogni altra disposizione eventualmente applicabile.

Art. 2 Scopo

La presente Convenzione regola l'utilizzo del Poligono da parte dei tiratori dei Comuni del Comprensorio, nonché la ripartizione degli oneri e il ruolo del Comune di riferimento.

Art. 3 Caratteristiche della struttura

La struttura dispone, secondo le indicazioni dell'Ufficiale federale di tiro (in seguito UFT) e della SMPP di:

- a) 8 bersagli elettronici a 300m;
- b) stand bersagli, incluse tutte le attrezzature tecniche, parapalle e cassoni per la raccolta del piombo;
- c) campo di tiro, paratie di sicurezza, insonorizzazione;
- d) casa del tiratore con servizi annessi;
- e) piazzale.

Art. 4 Comprensorio di tiro

¹ I Comuni facenti parte del Comprensorio sono quelli definiti dalla SMPP con pubblicazione sul FU.

² In caso di modifiche relative al Comprensorio di tiro decise dalla SMPP, il Comune di riferimento gestisce la comunicazione con vecchi e nuovi Comuni; questi ultimi sottopongono per competenza decisionale agli organi Legislativi la Convenzione.

Art. 5 Competenze del Comune di riferimento

Il Comune di riferimento ha le/i seguenti competenze/obblighi:

- a) è responsabile, tenuto conto dell'art. 9 della presente Convenzione e in base agli ordini dell'UFT, delle CCT e della SMPP, di tutte le pratiche e decisioni di progettazione, autorizzazione, finanziamento relativi agli interventi di investimento, con lo stanziamento dei relativi crediti in base alle disposizioni di legge puntualmente applicabili. Gli investimenti sono realizzati dal Comune;
- b) trasmette ai Comuni del Comprensorio il preventivo (entro il 15 ottobre dell'anno precedente) e il consuntivo (entro il 15 marzo dell'anno successivo) della gestione corrente e degli investimenti relativi al Poligono;
- c) garantisce la necessaria liquidità per la gestione corrente delle attività inerenti il Poligono, tenuto conto dell'art. 9 della presente Convenzione;
- d) autorizza in modo autonomo i lavori, previo preavviso della Commissione intercomunale, che non beneficino di sussidi a livello cantonale o federale.

Art. 6 Organi

¹ L'Esecutivo

Il Municipio del Comune di riferimento è l'organo esecutivo unico responsabile per lo svolgimento dei disposti dell'art. 5 della presente Convenzione, riservate le competenze del Legislativo.

² Il Legislativo

L'Assemblea popolare o i Consigli comunali del Comprensorio di tiro secondo i disposti dell'art. 4 della presente Convenzione, sono competenti per l'approvazione della stessa.

³ La Commissione intercomunale

- a) All'inizio di ogni quadriennio è nominata una Commissione intercomunale composta dal Capo dicastero sicurezza pubblica o un altro membro dell'Esecutivo dei Comuni del Comprensorio.
- b) All'interno della Commissione sono designati un Presidente e un Segretario, che restano in carica secondo disposizione della Commissione stessa.
- c) A discrezione della Commissione, alla stessa possono partecipare, secondo necessità, funzionari comunali o esperti esterni.

Nel rispetto delle competenze delle Commissioni permanenti del Comune di riferimento, la Commissione ha le seguenti competenze:

- a) preavvisa il preventivo e il consuntivo annuale all'attenzione degli Esecutivi del Comune di riferimento e dei Comuni del Comprensorio;
- b) formula, all'indirizzo del Municipio del Comune di riferimento, i preavvisi e le proposte inerenti le opere di investimento e/o miglioria del Poligono;
- c) formula, all'indirizzo del Municipio del Comune di riferimento, le proposte intese a migliorare la gestione e l'utilizzo del Poligono.

Art. 7 Responsabilità civile e assicurazione stabili

Il Comune di riferimento anticipa gli oneri assicurativi e di responsabilità civile, per eventuali danni subiti per eventi naturali o causati dall'attività svolta presso il Poligono, ripartendoli tra i Comuni del Comprensorio di tiro nel conteggio annuale.

Art. 8 Finanziamento

¹ Il Comune di riferimento svolge i compiti previsti dall'art. 5 della presente Convenzione, da espletare secondo le procedure di Legge.

² Il Comune di riferimento provvede al finanziamento mediante:

- a) la propria quota di partecipazione e quella dei Comuni del Comprensorio;
- b) le tasse e i contributi prelevati presso formazioni/truppe militari e paramilitari in servizio che dovessero utilizzare il Poligono;
- c) la fatturazione di prestazioni straordinarie.

Art. 9 Gestione corrente

¹ Il Comune di riferimento provvede al finanziamento, sulla base del consuntivo annuale trasmesso dalla Società di tiro di riferimento, relativo alle attività del Poligono; esso allestisce le quote di partecipazione dei Comuni del Comprensorio in base ai disposti dell'art. 11 della presente Convenzione e provvede all'incasso dai medesimi.

² In particolare rientrano nelle spese di gestione:

- a) i costi amministrativi;
- b) le indennità versate al custode;
- c) l'affitto per la piazza di tiro, aggiornato annualmente sull'indice dei prezzi al consumo;
- d) i costi assicurativi per stabili e Responsabilità civile;
- e) i costi di riscaldamento e d'illuminazione;
- f) l'acquisto di materiale e macchinari;
- g) le spese per materiale di cancelleria;
- h) le spese postali;
- i) le spese di manutenzione;
- j) ogni altra spesa.

³ In accordo con la Società di tiro di riferimento, il recupero delle spese a carico dei Comuni del Comprensorio è calcolato di regola a fine anno, e incassato di regola nel primo trimestre dell'anno successivo; il Comune di riferimento ha la facoltà di richiedere degli acconti ai Comuni del Comprensorio.

Art. 10 Investimenti

¹ Gli interventi di investimento sulla struttura sono realizzati dal Comune di riferimento, previo preavviso della Commissione intercomunale. Nel caso beneficiano di sussidi a livello cantonale o federale, sono preavvisati pure da parte dell'UFT e della SMPP.

² Il Comune di riferimento realizza gli investimenti, in qualità di proprietario della struttura e ne disciplina i controlli. Detto Comune deve ossequiare tutte le procedure di Legge, in particolare la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb).

³ I Comuni del Comprensorio devono essere adeguatamente informati preventivamente sulle spese di investimento per il Poligono. Il Comune di riferimento, per il tramite della Commissione intercomunale, informa i Comuni del Comprensorio su progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti.

⁴ Le spese di investimento sono ripartite fra i Comuni del Comprensorio sulla base della chiave di riparto prevista all'art. 11 della presente Convenzione.

⁵ Per spese di investimento inferiori ai CHF 500'000.00, i costi sono ripartiti fra i Comuni del Comprensorio secondo il riparto di cui all'art. 11 della presente Convenzione, sotto forma di affitto annuo per l'uso della struttura. L'affitto è indicizzato e aggiornato annualmente, in base alla somma degli investimenti realizzati, considerando interessi e ammortamenti, secondo i disposti della Legge organica comunale e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni. Il finanziamento degli investimenti, alla modalità su indicata, è computato dall'anno successivo al termine dell'investimento.

Art. 11 Chiavi di riparto / quote di partecipazione

¹ Il Comune di riferimento e i Comuni del Comprensorio partecipano alle spese di gestione e di investimento del Poligono proporzionalmente alla popolazione residente permanente al 31 dicembre (fa stato l'ultimo dato noto pubblicato annualmente dall'Ufficio federale di statistica).

² Per modifiche del Comprensorio di tiro, si richiama il contenuto dell'art. 15 della presente Convenzione.

Art. 12 Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

¹ Il Comune di riferimento sottoscrive una Convenzione con la Società di riferimento a cui è affidato l'esercizio del Poligono.

² A sua volta, la Società di riferimento sottoscrive uno o più Accordi con i terzi utenti del Poligono (in primis altre società di tiro, corpi militari e paramilitari). Questi Accordi regolano in particolare le responsabilità, la gestione dei tiri e le spese da essi derivanti, in applicazione del Promemoria e Tariffario cantonale per l'allestimento ufficiale delle spese per i poligoni di tiro.

Art. 13 Tenuta dei conti

I conti sono integrati nella contabilità del Comune di riferimento, in un apposito Servizio, secondo i disposti previsti dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

Art. 14 Durata e disdetta

¹ In assenza di modifiche legislative di diritto superiore, che dovessero privare d'oggetto la presente Convenzione, la stessa ha una durata indeterminata, fintanto che gli abitanti dei Comuni del Comprensorio fanno capo al Poligono.

² In caso di cessazione delle attività di tiro per cause indipendenti dalla volontà del Comune di riferimento, l'importo dell'investimento residuo non ammortizzato sarà assunto dai Comuni del Comprensorio secondo il riparto dell'art. 11 della presente Convenzione.

³ Ciascuna parte può disdire la Convenzione con un preavviso di 12 mesi per la fine di ogni anno, in caso di modifica del Comprensorio di tiro, in caso di aggregazioni o nel caso di costruzione di un nuovo poligono di tiro. A tal proposito, sono riservate le decisioni della SMPP. I costi netti connessi allo scioglimento della Convenzione possono essere addebitati al Comune che ha inoltrato la disdetta.

Art. 15 Aggregazioni e modifiche dei comprensori di tiro

In caso di aggregazioni tra i Comuni del Comprensorio, come pure in caso di modifiche del Comprensorio di tiro da parte del Cantone, per il tramite della SMPP, la presente Convenzione si adatterà alle mutate condizioni, diventando nulla per i Comuni uscenti e valida per quelli entranti, previo avallo dei rispettivi Legislativi.

Art. 16 Rimedi di diritto

In caso di contestazioni in merito all'applicazione della presente Convenzione si applicano le ordinarie vie amministrative.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore a seguito dell'approvazione dei Legislativi dei Comuni del Comprensorio, con la ratifica da parte dell'Autorità superiore.

Ogni precedente disposizione vigente in materia è abrogata.

La presente Convenzione è:

- approvata dal Municipio di ... con risoluzione no. 770 del 28 ottobre 2024;
- approvata dal Consiglio comunale di ... il xx;
- ratificata dalla Sezione Enti locali il xx